

IL CENTRO DI ASCOLTO
dei Servizi ecclesiali per la Tutela
dei minori e delle persone vulnerabili

INDICAZIONI PER LA RICEZIONE DI SEGNALAZIONI

STRUMENTO DI LAVORO

(Prima edizione | novembre 2020)

IL CENTRO DI ASCOLTO
DEI SERVIZI ECCLESIALI PER LA TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI

Premessa

Indicazioni circa il centro di ascolto

- 1. Costituzione, natura, compiti e collocazione*
- 2. La/il responsabile del centro di ascolto*
- 3. Rapporti tra centro di ascolto, referente diocesano, équipe diocesana e Ordinario diocesano*
- 4. Accoglienza di segnalazioni di presunti abusi in ambito ecclesiale*
- 5. Riservatezza*

Premessa

Le *Linee guida per la tutela dei minori* della Conferenza Episcopale Italiana (=Linee guida)¹ hanno individuato, a supporto dell'azione pastorale a tutela dei minori e delle persone vulnerabili da parte dei Vescovi e dei Superiori maggiori degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, la necessità di istituire dei servizi e degli strumenti a livello nazionale, interdiocesano e locale². È stato così costituito il servizio nazionale tutela minori (=SNTM) e sono state date indicazioni circa i servizi regionali e interdiocesani³ (=SRTM/SITM) e il referente diocesano tutela minori (=RDTM)⁴.

In forza di queste indicazioni sono stati costituiti, in ogni regione ecclesiastica, i servizi regionali tutela minori con un proprio coordinatore e un vescovo referente scelto dalla conferenza episcopale regionale. Così come in ogni diocesi è stato nominato un referente diocesano, talvolta affiancato da un servizio diocesano più strutturato (=SDTM). In talune regioni ecclesiastiche è parso più opportuno costituire dei servizi interdiocesani. A livello regionale, interdiocesano e diocesano sono state spesso costituite équipe di esperti per favorire le attività dei servizi tutela minori grazie all'apporto di competenze specifiche.

A questi servizi ecclesiali sono affidati compiti molto importanti che vanno dall'accoglienza e dall'ascolto di coloro che si dichiarano vittime di abusi in ambito ecclesiale alla promozione della pastorale a tutela dei minori e delle persone vulnerabili attraverso l'informazione e la formazione dell'intera comunità ecclesiale. Considerata la specificità di questi compiti, il SNTM suggerisce l'opportunità di costituire, se non è possibile o opportuno a livello diocesano, almeno a quello interdiocesano, specifici centri di ascolto disponibili all'accoglienza e al primo ascolto di coloro che si dichiarano vittime di abusi in ambito ecclesiale. Al referente diocesano e all'eventuale équipe di collaboratori competono principalmente i compiti, non meno rilevanti, della promozione pastorale e della informazione e formazione al fine di favorire una vera cultura della prevenzione degli abusi sessuali che di solito avvengono all'interno di abusi di potere e di coscienza.

¹ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA E CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI, *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili*, 24 giugno 2019.

² Cf *Linee guida, I principi guida, Strutture e servizi operativi* e n. 11.

³ Cf *Linee guida*, Allegato IV.

⁴ Cf *Linee guida*, Allegato IV.

Indicazioni circa il centro di ascolto

1. Costituzione, natura, compiti e collocazione

Che cosa è il centro di ascolto

Il centro di ascolto è un servizio di accoglienza e di ascolto che la Chiesa offre a chi dichiara di aver subito, in ambito ecclesiale, abusi sessuali e/o di potere e di coscienza e a chi intende segnalare tali abusi da parte di chierici, religiosi e religiose, operatori e operatrici pastorali.

Che tipo di servizio offre

Il centro di ascolto offre un servizio di natura pastorale di primo ascolto e di accoglienza, di informazione e di supporto secondo l'esigenza e la richiesta presentata dalla persona che contatta gli operatori del centro. Come servizio ecclesiale e pastorale il centro di ascolto esprime l'opzione prioritaria della Chiesa nei confronti di chi, soprattutto minori e persone vulnerabili, ha subito o subisce abusi da parte dei suoi membri. Nell'impegno fermo di porre prioritariamente l'attenzione sulla persona che ha subito o subisce abusi, la Chiesa manifesta così la sua solidarietà e la sua volontà di rendere giustizia. Il centro di ascolto nasce dalla certezza della Parola di Gesù: "La verità vi rende liberi" (Gv 8, 11), per avviare, in forza di essa, un cammino di conversione che include ogni membro della comunità credente, nessuno escluso. Mentre nei confronti di chi ha subito abusi tale servizio ecclesiale è occasione per ricostruire un rapporto, riallacciare un dialogo, restituire fiducia.

A chi compete costituirlo

La sua costituzione, a livello diocesano, interdiocesano o regionale, compete rispettivamente: al Vescovo diocesano, ai Vescovi diocesani interessati o al Vescovo referente regionale per la tutela dei minori.

Rapporto con il servizio diocesano tutela minori

Il centro di ascolto, pur con una sua autonomia, è costituito all'interno del servizio diocesano (interdiocesano, regionale) tutela minori, deve rimanere sempre legato ad esso e far riferimento alla figura del referente diocesano o del responsabile del servizio interdiocesano/regionale.

Differenza tra i compiti del centro di ascolto e quelli del referente/ servizi tutela minori

Mentre il compito principale del referente e dei servizi tutela minori, nonché dell'équipe che con loro collabora, è la sensibilizzazione e formazione della comunità ecclesiale sulla realtà degli abusi⁵, quello del centro di ascolto è la prima accoglienza e l'ascolto, in primo luogo di coloro che si dichiarano vittime di abusi in ambito ecclesiale, avvenuti nel passato o attuali, così come delle persone che sono a conoscenza di una situazione di presunto abuso in ambito ecclesiale.

Chi può rivolgersi al centro

Il centro è aperto a tutte le persone che dichiarano di aver subito abusi o di subire abusi in ambito ecclesiale, e a tutte le persone che sono a conoscenza di una situazione di presunto abuso.

Cosa può trovare chi si rivolge al centro

Chi si rivolge al centro di ascolto trova:

- ascolto e accoglienza e sostegno a seconda delle sue esigenze;
- informazioni sul tema della tutela dei minori e delle persone vulnerabili in ambito ecclesiale e sulle procedure e le prassi circa la segnalazione di abusi sempre in ambito ecclesiale;

⁵ Quando ricorre l'espressione "abusi", si intende abusi sessuali, di potere e/o di coscienza.

- indicazioni, se richieste, circa enti e istituzioni del territorio preposte alla tutela dei minori e delle persone vulnerabili (Autorità Giudiziaria, Forze dell'Ordine, Garante per l'Infanzia, Assistenti Sociali, Consulitori, Presidi ospedalieri, ...), nonché eventuali professionisti competenti nella materia (psicologi, canonisti, giuristi, medici, ...).

Cosa vuol dire che il centro offre un servizio di primo ascolto

Attraverso l'accoglienza e l'ascolto, che può avvenire anche in più occasioni, il centro di ascolto offre la possibilità a chi ha subito o subisce abusi di aprirsi e raccontare il proprio dramma, di sentirsi accolto e ascoltato in libertà e senza timore. Gli offre inoltre la possibilità essere informato e di essere sostenuto nell'individuazione del percorso (medico, spirituale, legale, ...) più adatto a ciascuno e che poi, liberamente, l'interessato potrà proseguire nelle sedi e con le competenze e modalità che lo stesso reputerà più adeguate.

Cosa non è il centro di ascolto

Il centro di ascolto in nessun modo si sostituisce o si sovrappone all'Autorità giudiziaria dello Stato, così come non si configura come il luogo di un accompagnamento psicoterapeutico o di assistenza legale. Neppure spetta al centro di ascolto condurre l'indagine previa canonica.

Dove può essere collocato

Il centro di ascolto deve essere posto in un luogo accessibile, accogliente, riservato e protetto, possibilmente diverso dalla curia diocesana. Se non è possibile o opportuno un luogo permanente, perché le distanze e la vicinanza a coloro che intendono accedervi rendono preferibile che sia la o il responsabile del centro a spostarsi, è importante comunque che i luoghi di incontro prescelti e concordati con le persone interessate possano garantire le medesime caratteristiche di riservatezza e accoglienza.

Accessibilità e gratuità del centro

Il centro di ascolto deve essere facilmente accessibile a tutti (rendendo pubblici e noti recapiti telefonici, e-mail, orari, ...) anche, per esempio, attraverso la pubblicazione dei riferimenti sul sito delle diocesi, nonché sui siti delle varie realtà ecclesiali (istituti religiosi, associazioni, movimenti...) che fanno riferimento al centro stesso. L'accesso al centro è gratuito.

2. La/il responsabile del centro di ascolto

Nomina della/del responsabile

Così come per la sua costituzione, la scelta della o del responsabile sarà affidata, a seconda dei casi, rispettivamente: al Vescovo diocesano, ai Vescovi diocesani interessati o al Vescovo referente regionale per la tutela dei minori. Si consiglia di evitare la nomina di chierici come responsabili del centro di ascolto, ma di valutare piuttosto l'opportunità, nella misura del possibile, di scegliere una donna. La nomina sia a tempo determinato, indicativamente per un triennio, rinnovabile.

Qualità della/del responsabile e degli operatori

La/il responsabile del centro di ascolto si qualifica in primo luogo per la consapevolezza di non esercitare un servizio a titolo personale, ma un servizio ecclesiale segno ed espressione della cura e attenzione della Chiesa per le vittime di abusi ad opera di membri della Chiesa stessa. A partire da questa consapevolezza e proprio in ragione di questa la/il responsabile del centro di ascolto dovrebbe possedere capacità di accoglienza e di ascolto, di empatia, di com-passione, di delicatezza e tatto dinanzi alla sofferenza della vittima, per trasmetterle fiducia. Dovrebbe anche saper collaborare con gli altri operatori, essere capace di discrezione, prudenza e riservatezza.

Importanza della formazione

Chi opera nei centri di ascolto dovrebbe essere preparato e formato per poter garantire un certo tipo di attenzioni e competenze in ambito psicologico e giuridico. Così come sarebbe auspicabile un cammino di formazione permanente per imparare sempre più l'arte dell'ascolto compassionevole.

La/il responsabile del centro non esercita un pubblico servizio – Alcune attenzioni

La/il responsabile del centro di ascolto non esercita un pubblico servizio, né agisce come incaricato di pubblico servizio. Nel caso sia un professionista (psicologa, avvocato, ecc.), come responsabile del centro egli svolge un servizio ecclesiale e non un incarico professionale: si dovrà dunque evitare che possano sorgere fraintendimenti a tale proposito. È poi opportuno che nella scelta della persona incaricata quale responsabile del centro di ascolto siano evitate situazioni di potenziale conflitto professionale.

Libertà e autonomia della/del responsabile del centro

La/il responsabile del centro di ascolto deve godere della più ampia libertà e autonomia necessarie per poter esercitare nel modo migliore il suo compito.

3. Rapporti tra centro di ascolto, referente diocesano, équipe diocesana e Ordinario diocesano

Con il referente diocesano

Il referente diocesano cura il legame e il confronto tra il centro di ascolto e l'équipe diocesana/interdiocesana a supporto della sensibilizzazione della comunità sui temi della prevenzione degli abusi e della programmazione di una pastorale a tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Il referente diocesano garantisce anche il tramite con l'Ordinario diocesano per la conoscenza e trasmissione di eventuali segnalazioni di abusi in ambito ecclesiale.

Con l'équipe diocesana/interdiocesana tutela minori

Qualora emerga l'opportunità o la necessità di un confronto, la/il responsabile del centro di ascolto, sentito il referente diocesano, potrà opportunamente sottoporre eventuali questioni o situazioni ad alcuni membri o a tutta l'équipe diocesana/interdiocesana tutela minori. Non è opportuno che membri dell'équipe assumano personalmente compiti come quello di condurre il percorso psicoterapeutico di coloro che si sono rivolti ai centri di ascolto.

Con l'Ordinario diocesano

L'Ordinario diocesano è il riferimento costante del centro di ascolto, sia direttamente che tramite il referente diocesano, pertanto deve essere messo a conoscenza di quanto necessario per poter esercitare le sue funzioni di ascolto e cura pastorale delle vittime, di tutela dei minori e delle persone vulnerabili, di prevenzione degli abusi, nonché di ristabilimento della giustizia laddove lesa. Spetterà allo stesso Ordinario di riferimento del centro di ascolto o ad un suo delegato, curare l'accompagnamento delle vittime nonché l'eventuale trasmissione delle segnalazioni ricevute ad altri Ordinari o altri soggetti, secondo quanto previsto dalla normativa canonica.

4. Accoglienza e trattazione di segnalazioni di abusi in ambito ecclesiale

Il centro di ascolto viene istituito come uno dei luoghi ordinari per la raccolta di segnalazioni di abusi in ambito ecclesiale. Se dunque la persona che si rivolge al centro di ascolto, oltre alla richiesta di ascolto e accoglienza, intende altresì presentare una segnalazione avente a oggetto la presunta commissione di un abuso o di un comportamento sessualmente inappropriato in ambito ecclesiale su minori e persone vulnerabili, si applicheranno, con gli opportuni adattamenti al caso, le specifi-

che indicazioni date dal SNTM, previo comunque incoraggiamento al segnalante a presentare denuncia presso l'Autorità giudiziaria.

5. Riservatezza

Il centro di ascolto garantisce la riservatezza secondo la normativa canonica e civile. Tutti coloro che operano nei centri di ascolto sono tenuti alla riservatezza, nonché al rigoroso rispetto delle norme canoniche e civili in tema di trattamento dati. I responsabili e gli operatori dei centri di ascolto devono essere nominati incaricati del trattamento dati dal titolare del trattamento dati (la diocesi per i servizi diocesani tutela minori, una delle diocesi per i servizi interdiocesani, la diocesi del Vescovo coordinatore per i servizi regionali) sottoscrivendo l'apposito modulo (*modulo n. 1*). Nel caso vengano conferiti dati personali (anche solo cognome e nome) sarà necessario che colui che si rivolge al centro riceva l'informativa relativa al trattamento dati (*modulo n. 2*) e autorizzi il trattamento dei suoi dati personali (*modulo n. 3*).

**INDICAZIONI PER LA RICEZIONE DI SEGNALAZIONI
DI PRESUNTI ABUSI COMMESSI IN AMBITO ECCLESIALE
NEI CONFRONTI DI MINORI E PERSONE VULNERABILI**

Premessa

Indicazioni per la ricezione di segnalazioni

- 1. Principi generali*
- 2. Il colloquio di segnalazione*
- 3. Attenzioni psicologiche e comunicative da osservare durante il colloquio*
- 4. Trattazione della segnalazione*

Premessa

Le presenti indicazioni sono rivolte a tutti coloro che operano nei centri di ascolto dei servizi ecclesiali tutela minori.

La raccolta di segnalazioni di presunti abusi sessuali in ambito ecclesiale è un servizio pastorale che risponde a esigenze di natura ecclesiale che in nessun modo si sovrappongono a quelle dell'ambito civile. Chiunque si rende responsabile di delitti gravissimi quali sono gli abusi sessuali su minori deve risponderne davanti alla giustizia dello Stato, secondo le modalità che le sono proprie.

L'Autorità ecclesiastica non si contrappone, né intende ostacolare tale principio, ma ritiene che tali comportamenti criminali commessi in ambito ecclesiale da chierici e/o religiosi, debbano essere perseguiti, oltre che dalla giustizia dello Stato, anche dall'ordinamento canonico, nelle modalità e secondo le finalità che gli sono proprie.

Premessa dunque la differenza e l'autonomia delle giurisdizioni ne consegue che l'oggetto, le modalità di raccolta e il trattamento delle segnalazioni a tema di queste indicazioni è determinato specificatamente dall'ordinamento canonico al quale il segnalante intende consapevolmente e liberamente rivolgersi.

D'altra parte, poiché sia l'ordinamento canonico che quello civile mirano comunque alla tutela dei minori perseguendo, secondo le rispettive specificità, delitti commessi nei loro confronti, è necessario costruire percorsi di collaborazione nel rigoroso rispetto della normativa canonica, concordataria e civile.

Le indicazioni che seguono vogliono certamente fornire un modello di riferimento unitario, ma chiedono anche, visto il loro carattere generale, di essere opportunamente adattate alla peculiarità delle singole realtà locali e soprattutto alla specificità delle situazioni che potrebbero presentarsi.

Il SNTM, infine, tenuto conto dell'evoluzione normativa in materia e dei chiarimenti che potrebbero rendersi necessari, non solo si riserva di aggiornare le indicazioni laddove utile e necessario, ma si rende anche disponibile per eventuali consulenze.

Indicazioni per la ricezione di segnalazioni

1. Principi generali

- 1.1 Il presente documento intende offrire ai responsabili e agli operatori dei centri di ascolto indicazioni circa il modo di procedere nella raccolta e nella trattazione di segnalazione di presunti abusi nei confronti di minori o persone vulnerabili in ambito ecclesiale.
- 1.2 In nessun modo la disponibilità ad accogliere segnalazioni di presunti abusi in ambito ecclesiale si oppone o intende ostacolare la segnalazione alla competente Autorità dello Stato di casi di abuso nei confronti dei predetti soggetti deboli; anzi, prima di raccogliere segnalazioni di abusi sessuali in ambito ecclesiale l'operatore del centro di ascolto deve incoraggiare il segnalante a presentare denuncia all'Autorità giudiziaria.
- 1.3 Il bene e la tutela del minore e della persona vulnerabile è la prima e doverosa preoccupazione della Chiesa e il fine delle presenti indicazioni.
- 1.4 L'Ordinario deve garantire a chiunque la possibilità di accedere a persone o strutture che possano offrire l'ascolto, l'accoglienza e la raccolta delle segnalazioni aventi ad oggetto presunti abusi su minori o persone vulnerabili commessi, anche nel passato, in ambito ecclesiale.
- 1.5 «Salvo nei casi previsti nei canoni 1548 § 2 CIC e 1229 § 2 CCEO, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all'Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO [...]» (*Vos estis lux mundi*, art. 3 § 1).
- 1.6 «Qualora l'autorità ecclesiastica fosse messa a conoscenza di abusi sessuali su minorenni commessi da operatori pastorali laici che operano nelle comunità ecclesiali, ferma restando la presunzione di innocenza dell'accusato fino alla condanna definitiva e la tutela della buona fama delle persone coinvolte, eventualmente sentito il RDTM o il SIDT/SRTM, si atterrà alle norme civili e canoniche in materia; se richiesta, fornirà piena collaborazione all'autorità giudiziaria; adotterà comunque i provvedimenti cautelativi che rientrano nelle sue possibilità per tutelare al meglio i minorenni coinvolti nelle attività pastorali» (*Linee guida*, n. 5.17).
- 1.7 Chiunque, su mandato dell'Ordinario competente, riceve segnalazioni in ambito ecclesiale svolge un servizio di natura pastorale e non agisce in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
- 1.8 Il segnalante può descrivere i fatti dei quali è a conoscenza tramite uno scritto dallo stesso predisposto e sottoscritto ovvero può esporre i fatti verbalmente all'incaricato di ricevere la segnalazione, il quale predispose un verbale dell'incontro che sottopone alla sottoscrizione del se-

gnalante. Se il segnalante non vuole sottoscrivere il verbale andrà indicata nel verbale la motivazione del rifiuto e la segnalazione verrà comunque trasmessa all'Ordinario competente.

- 1.9 La segnalazione, anche se non fornisce dettagli circostanziati (nominativi, luoghi, tempi ...) deve essere ugualmente trasmessa all'Ordinario, affinché lo stesso possa adeguatamente valutarla e, nei limiti del possibile, approfondirla con la debita attenzione. Se invece la segnalazione non permettesse di identificare in nessun modo i fatti e/o i soggetti implicati e l'autore non si rendesse disponibile per completarla con gli elementi necessari, allora non potrà essere accolta, né conservata.
- 1.10 Segnalazioni di presunti abusi sessuali commessi da chierici su minori delle quali non sia identificato o identificabile l'autore, ma tali da poter individuare la presunta condotta abusiva e il chierico che ne sarebbe responsabile, andranno trasmesse all'Ordinario competente per la sua ponderata valutazione.
- 1.11 Se non ne fossero già stati informati entrambi i genitori o il/i tutore/i legali di un minore indicato come vittima nella segnalazione, essi vanno informati della segnalazione pervenuta e raccolta secondo le presenti indicazioni, perché possano esercitare appieno il loro diritto e dovere di tutelare il minore. Fa eccezione il caso in cui la segnalazione di abuso venga mossa nei riguardi di uno o entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore ovvero il caso in cui la comunicazione della predetta segnalazione ai genitori possa mettere in pericolo il minore: in questi casi il segnalante andrà rinviato direttamente agli enti e alle persone istituzionalmente a ciò preposte dall'Autorità dello Stato.
- 1.12 Coloro che sono incaricati di accogliere le segnalazioni si asterranno dall'incontrare minori non accompagnati da entrambi i genitori o dai loro tutori.
- 1.13 In caso di pericolo grave e imminente per la sicurezza del minore, sentito l'Ordinario competente, si provvederà, nelle modalità più opportune e nel rispetto delle norme vigenti, ad allertare le competenti Autorità dello Stato.
- 1.14 Prima di raccogliere qualsiasi segnalazione, il segnalante deve essere edotto, anche mediante una dichiarazione scritta (vedi *modulo n. 4*) che:
 - a) i fatti descritti nella segnalazione non sono coperti dal sigillo sacramentale;
 - b) è assicurata la tutela della buona fama e della riservatezza di tutte le persone coinvolte, a qualsiasi titolo, nella vicenda oggetto della segnalazione;
 - c) non solo la presentazione della segnalazione in ambito canonico non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di sporgere denuncia innanzi la competente Autorità giudiziaria dello Stato, ma che questa viene anzi incoraggiata;
 - d) il fascicolo contenente la segnalazione e tutti gli atti ad essa connessi, custodito in modo tale da garantirne la riservatezza, è soggetto al segreto d'ufficio ai sensi del can. 471, n° 2 del codice di diritto canonico e potrà essere consegnato all'Autorità giudiziaria dello Stato, previa rituale richiesta da parte di quest'ultima;
 - e) al segnalante non può essere imposto o richiesto il silenzio in merito a quanto oggetto della segnalazione;
 - f) qualora il segnalante dovesse decidere di presentare denuncia alla Autorità giudiziaria dello Stato, la competente Autorità ecclesiastica provvederà, nel rispetto della vigente normativa canonica e civile, a fornire tutta la collaborazione necessaria all'accertamento della verità;

- g) nel caso di segnalazione di un presunto abuso sessuale commesso da un chierico in ambito ecclesiale nei confronti di un minore di età, quanto appreso potrà essere trasmesso, dopo l'espletamento dell'indagine previa e accertata la sussistenza del *fumus delicti*⁶, in forma di esposto, alla competente Autorità giudiziaria dello Stato (*Linee guida*, n. 8.2);
 - h) la segnalazione è a disposizione dell'Autorità ecclesiastica per l'esercizio della giurisdizione canonica;
 - i) le false dichiarazioni potranno essere perseguite secondo la normativa canonica e civile.
- 1.15 Non è ammessa alcuna azione volta ad influenzare le dichiarazioni rilasciate in occasione delle segnalazioni.
- 1.16 Tutti coloro che operano nei centri di ascolto sono tenuti alla riservatezza, nonché al rigoroso rispetto delle norme canoniche e civili in tema di trattamento dati. Gli stessi, vanno inoltre, opportunamente, nominati incaricati trattamento dati (vedi *modulo n. 1*).
- 1.17 La ricezione di una segnalazione ha lo scopo di acquisire i soli elementi essenziali per l'identificazione del fatto segnalato ai sensi della legge canonica e non si configura, pertanto, come assunzione di una deposizione testimoniale. In particolare, in caso di dichiarazioni rese da minori, ci si limiterà a prendere atto di quanto spontaneamente dichiarato.
- 1.18 Colui che è incaricato di raccogliere segnalazioni deve essere consapevole che si tratta di un atto formale che deve avvenire nel rigoroso rispetto delle normative canoniche, concordatarie e civili, secondo le indicazioni date dal SNTM.

LA RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE

2 Il colloquio di segnalazione

- 2.1 Chiunque sia a conoscenza o riceva notizia di presunti abusi o comportamenti inappropriati su minori o persone vulnerabili in ambito ecclesiale, si astenga da iniziative o ingerenze personali e informi il segnalante della possibilità di rivolgersi al centro di ascolto più facilmente accessibile all'interessato, fermo restando che tale possibilità in nessun modo si sovrappone o si sostituisce al ricorso all'Autorità giudiziaria dello Stato, che anzi viene incoraggiato.
- 2.2 L'incaricato di ricevere la segnalazione procederà nel modo seguente:
- 2.2.1 Quando viene richiesto un incontro relativo alla presunta commissione di un abuso nei confronti di minori o persone vulnerabili, l'incaricato deve accogliere prontamente la persona che si presenta garantendo un ascolto attento e rispettoso.
 - 2.2.2 L'ascolto dei fatti oggetto di segnalazione va effettuato in un luogo riservato e protetto, nell'interesse del segnalante e per la riservatezza delle informazioni.
 - 2.2.3 Il segnalante dovrà essere identificato tramite un documento di identità in corso di validità, salvo che la sua identità sia nota all'incaricato.

⁶ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici* (III, 33), 16 LUGLIO 2020.

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20200716_vademecum-casi-abuso_it.html

- 2.2.4 Se l'autore della segnalazione è straniero, ci si dovrà accertare previamente che sia in grado di comprendere ed esprimersi correttamente in lingua italiana. In caso contrario, si proporrà all'autore della segnalazione di avvalersi del supporto di un interprete. Se il dichiarante straniero è irregolare sul territorio e senza documenti l'identificazione potrà avvenire sulla base di un'autodichiarazione di generalità.
- 2.2.5 A chiunque intenda presentare una segnalazione deve essere consegnata l'informativa circa il trattamento dati (vedi *modulo n. 2*) e richiesto l'assenso al trattamento dei dati personali (vedi *modulo n. 3*)
- 2.2.6 In caso di consegna o verbalizzazione di una segnalazione, il segnalante dovrà prima sottoscrivere la dichiarazione di cui al *modulo n. 4*.
- 2.2.7 La verbalizzazione di una segnalazione dovrebbe indicativamente contenere le seguenti informazioni:
- a) ora, data, luogo del colloquio (oppure l'indicazione di tali elementi, se la comunicazione è avvenuta per lettera o telefono), e persone presenti;
 - b) nome e cognome della persona che riceve la segnalazione;
 - c) nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapiti telefonici della persona che ha fatto la segnalazione (anche dei genitori o tutori legali nel caso in cui la segnalazione provenga dal minore stesso);
 - d) nome e cognome di eventuali altre persone presuntivamente informate sui fatti;
 - e) nome e cognome, altri dati identificativi (recapiti, ...) della presunta vittima, se non coincide con la persona che ha fatto la segnalazione;
 - f) il nome della persona contro la quale la segnalazione è stata fatta e qualsiasi altra informazione identificativa utile;
 - g) informazioni sulle modalità di esecuzione del/i fatto/i (descrizione degli atti di presunto abuso o comportamento sessualmente inappropriato) e sulle circostanze oggetto della segnalazione (persone coinvolte, luoghi, tempistica, età e incarico delle persone coinvolte all'epoca dei presunti fatti, eventuale reiterazione degli illeciti, ...);
 - h) qualsiasi eventuale spiegazione offerta dal dichiarante per quanto riguarda l'oggetto del racconto;
 - i) eventuali stati d'animo evidentemente manifestati dal dichiarante (pianto, rabbia, ...);
 - j) ogni parere espresso dal genitore del minore o tutore sui fatti segnalati, se questi si sono presentati e/o sono intervenuti in merito alla segnalazione;
 - k) nel caso in cui la segnalazione provenga da altro sacerdote o incaricato di attività pastorale nel cui contesto gli accadimenti sarebbero maturati, si potrà chiedere se siano state adottate eventuali azioni cautelari;
 - l) l'indicazione di tutti i documenti eventualmente presentati, in modo che sia evidente la tipologia di documento esibito (fotografia, lettera, certificato medico, ...), il numero degli stessi, se trattasi di originale o di copia.
- 2.3 Nella annotazione dei fatti raccontati chi riceve la segnalazione non dovrà essere selettivo. È importante riportare ogni particolare narrato, anche apparentemente irrilevante o contraddittorio.
- 2.4 Il verbale andrà quindi sottoscritto dal segnalante e dall'incaricato. Qualora il segnalante non voglia sottoscrivere il verbale, la motivazione del rifiuto andrà segnalata nel verbale stesso.
- 2.5 Copia del verbale potrà essere consegnata al segnalante su sua richiesta, annotandone nel verbale l'avvenuto rilascio.

- 2.6 Qualora il segnalante intenda consegnare una dichiarazione scritta, si provvederà a verbalizzare la consegna del documento e le eventuali dichiarazioni aggiuntive.
- 2.7 Per quanto possibile e pratico, occorre prendere appunti già durante la conversazione. È importante chiedere sempre il permesso di annotare tutte le informazioni dichiarate e spiegarne il motivo. Dove non è opportuno prendere appunti al momento, si dovrà provvedere a stendere una annotazione per iscritto appena possibile.
- 2.8 Non vengano trattenuti o custoditi originali di documenti, foto o altro materiale probatorio eventualmente presentato dal segnalante. Dell'eventuale copia fotostatica/informatica dei documenti presentati dovrà essere dato atto a verbale della conformità con gli originali restituiti.
- 2.9 Al termine del colloquio è importante spiegare al dichiarante che cosa succederà dopo: indicare chi sarà messo a conoscenza delle informazioni fornite, lasciare un recapito nel caso in cui si rendessero necessari ulteriori chiarimenti o precisazioni o integrazioni alla segnalazione.

3 - Attenzioni psicologiche e comunicative da osservare durante il colloquio

3.1 È spesso molto difficile per il dichiarante – soprattutto se è colui che si dichiara vittima – parlare di un atto di abuso o di comportamenti sessualmente inappropriati. Per tale ragione è importante che colui che riceve la segnalazione:

- a) ascolti premurosamente e con attenzione;
- b) sappia creare un clima di fiducia, in cui il segnalante sia messo nella condizione di raccontare liberamente e spontaneamente quanto riesce a ricordare;
- c) nel caso in cui la persona che procede alla segnalazione manifesti un atteggiamento spaventato, agitato o risentitamente accusatorio, la/il responsabile del centro di ascolto dovrà essere particolarmente paziente nell'ascolto e pronto a considerare seriamente i fatti. Sia rassicurante.
- d) Assuma sempre un atteggiamento di obiettività e non parzialità evitando di esprimere giudizi morali o di prendere posizione a favore o meno di quanto raccontato.

3.2 Le persone possono raccontare:

- a) Un fatto accaduto a loro stesse: può essere avvenuto in tempi attuali ed immediatamente recenti, oppure un abuso subito nel passato.
- b) Un fatto accaduto ad altri di cui ne siano stati direttamente testimoni.
- c) Un fatto accaduto ad altri, ma di cui siano indirettamente testimoni, per averlo appreso da altro soggetto (ad esempio da colui che si dichiara vittima) ovvero per aver notato segni di abuso, come lesioni fisiche o psichiche su un minore, o altri elementi gravi che possano far pensare ad una situazione di abuso su minore (ad esempio il comportamento palesemente ambiguo e sospetto di un adulto nei confronti di un minore).
- d) Un fatto che credono fortemente vero, indicando, in tale evenienza, elementi fattuali gravi, precisi e concordanti.
- e) Un fatto di abuso da loro stessi commesso (“confessione”).

3.3 In ogni caso, ed in particolar modo quando i fatti raccontati riguardano personalmente il dichiarante (in quanto vittima o in quanto responsabile), è importante attenersi alle seguenti modalità di ascolto:

- a) Colui che riceve la dichiarazione non ha il compito di condurre un'inchiesta o assumere una formale deposizione testimoniale, deve solo raccogliere la segnalazione. Questo deve trasparire chiaramente nelle modalità di accoglienza, e di ascolto. Sono ammesse solo domande tese a raccogliere elementi determinanti nella ricostruzione del fatto narrato (ad esempio: il luogo di presunta commissione, il tempo, il nome del presunto reo, e così via), sempre nel rispetto dello stato d'animo del segnalante.
- b) Si dovrà ascoltare attentamente, non fare domande invadenti o che possano suggerire ricostruzioni o interpretazioni dei fatti. Non si dovrà mettere in dubbio il contenuto delle dichiarazioni, né assumerle *ipso facto* come autentiche.
- c) È importante mantenere un atteggiamento calmo, prendendo sul serio i fatti raccontati: questo consente una narrazione maggiormente approfondita.
- d) Non si devono forzare i tempi della dichiarazione, quanto consentire alla persona di mantenere il proprio ritmo di narrazione. Può darsi che non tutto venga raccontato per intero al primo colloquio, ma siano necessari altri incontri.
- e) Colui che riceve la segnalazione non palesi alcuna reazione di urto, disgusto o riprovazione: simili reazioni possono inavvertitamente dissuadere la persona dal rilasciare ulteriori informazioni; può accadere che il dichiarante si renda ancor più conto della gravità di ciò che gli è accaduto e che si chiuda fino a tacere.
- f) Ci si assicuri – con tutta la prudenza e delicatezza del caso – di aver capito bene che cosa il dichiarante sta affermando per evitare fraintendimenti.
- g) A volte il dichiarante può utilizzare, per esempio nella prima fase di racconto, parole non chiare o velate: una sorta di impacciato “dire-non dire”. Colui che riceve la dichiarazione non deve suggerire le parole, ma deve riportare/annotare le stesse parole utilizzate dalla persona segnalante; quindi ripeterà quanto ascoltato per vedere se viene confermato. Ciò sia fatto con calma, senza alcun atteggiamento di giudizio, di riprovazione, ma nemmeno di approvazione. Si tenga presente come la capacità di una persona di raccontare un fatto dipende dall'età, dalla cultura e nazionalità e da qualsiasi altro fattore (es: grado di istruzione, ...) che possa influire sull'uso di un linguaggio o nella scelta delle parole. Occorre in questa fase semplicemente raccogliere la dichiarazione e prudentemente accertarsi che il dichiarante ne comprenda l'effettiva portata.
- h) Durante o al termine delle dichiarazioni, non si devono rilasciare commenti di alcun tipo, né sul comportamento del dichiarante, né su quello delle persone oggetto del racconto.
- i) Non si presentino ipotesi o speculazioni sull'oggetto della dichiarazione.
- j) È importante spiegare cosa avverrà dopo la segnalazione.
- k) Non si facciano promesse che non possono essere mantenute, in particolare promesse di confidenziale segretezza. Anzi, si avverta il dichiarante che la confidenzialità non potrà essere mantenuta, pur con la garanzia dell'adozione di tutte le misure possibili per proteggerlo e per tutelare la sua riservatezza: la presentazione di una segnalazione, infatti, avvia una procedura che necessariamente coinvolge altre persone.

3.4 Le copie di documenti o altro materiale consegnato dal dichiarante devono essere conservati e allegati in fascicolo.

3.5 L'incaricato a ricevere la segnalazione può tenere una nota personale del colloquio che andrà conservata comunque in modo riservato e protetto.

3.6 Nei casi di emergenza, ovvero nei quali da una circostanziata segnalazione emerga la concreta possibilità che un minore si trovi in una situazione di rischio grave e immediato, dopo aver sentito l'Ordinario competente, nel rispetto della normativa vigente, si provvederà ad allertare le competenti Autorità dello Stato (Procura della Repubblica, Forze dell'ordine, ...).

4. TRATTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione, con tutti gli eventuali allegati andrà trasmessa, attraverso il referente diocesano, all'Ordinario diocesano al quale il centro di ascolto fa riferimento. Quest'ultimo provvederà a quanto di competenza secondo la normativa vigente, così come a far in modo che la segnalazione venga quanto prima inoltrata agli altri Ordinari o alle altre figure ecclesiali di responsabilità, se così previsto dalla normativa canonica.

MODULISTICA

Mod. 1 – Nomina incaricato trattamento dati

Mod. 2 – Informativa trattamento dati

Mod. 3 – Consenso trattamento dati

Mod. 4 – Dichiarazione del segnalante

MODULO N. 1**NOMINA DELL'INCARICATO TRATTAMENTO DATI**

La Diocesi di _____, attraverso il centro di ascolto del servizio diocesano (interdiocesano/regionale) tutela minori, raccoglie e tratta dati personali per realizzare le sue finalità di tutela dei minori e delle persone vulnerabili, acquisendo la qualifica di Titolare del trattamento.

Il sottoscritto mons. _____, in qualità di Ordinario della Diocesi di _____ con sede in _____,

affida il compito di Incaricato del trattamento dei dati personali

al/alla Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, (in seguito, Incaricato), che presta gratuitamente la propria collaborazione a favore della Diocesi di _____.

- 1) L'Incaricato è tenuto:
 - a) ad osservare la normativa contenuta nel Decreto Generale CEI 2018 «Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza» (in seguito, Decreto CEI), nelle altre norme canoniche che regolano la materia e nel Regolamento (UE) 2016/679;
 - b) a trattare i dati acquisiti [dal centro di ascolto, dal servizio diocesano/interdiocesano/regionale tutela minori relativi] nel pieno rispetto del diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza garantito dall'ordinamento ecclesiale ed esclusivamente per i fini istituzionali della Chiesa cattolica;
 - c) a trattare i dati in modo lecito e corretto (art. 3, Decreto CEI) e tale da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali;
- 2) qualora l'Incaricato abbia a disposizione le chiavi di accesso al luogo della custodia dei registri e degli archivi informatici deve custodirle con grande diligenza al fine di evitare che vi possano accedere persone non autorizzate, e comunicare tempestivamente al titolare il loro eventuale smarrimento;
- 3) qualora l'Incaricato disponga della chiave informatica (password) per l'accesso all'archivio informatico deve custodirla con grande diligenza, prestando attenzione ad evitare che i dati possano essere consultati da persone non autorizzate; deve, altresì, osservare quanto indicato dall'Ordinario in merito alla sostituzione della stessa password;
- 4) l'Incaricato può trattare i dati personali raccolti solo se necessario per l'adempimento dei compiti a lui affidati e non deve comunicarli a terzi, salve specifiche indicazioni dell'Ordinario;
- 5) l'Incaricato deve comunicare senza indugio all'Ordinario l'eventuale accesso ai registri e agli archivi di persone non autorizzate, la sparizione, sottrazione o danneggiamento di qualsivoglia documento contenente dati personali, nonché ogni altro evento tale da compromettere la sicura custodia dei registri e degli archivi;
- 6) l'Incaricato deve svolgere il proprio incarico nel rispetto delle indicazioni organizzative rese dall'Ordinario;
- 7) l'Incaricato è tenuto, anche dopo la conclusione del suo incarico, a:
 - a) *non divulgare ed a mantenere riservate tutte le informazioni conosciute,*
 - b) *non utilizzarle per se stesso o a vantaggio di altri soggetti.*

Luogo e data _____

Per il Titolare del trattamento

.....

Il sottoscritto _____ accetta di assumere il ruolo di Incaricato del trattamento dei dati acquisiti e si impegna ad osservare quanto sopra indicato.

Luogo e data _____

Il Collaboratore-Incaricato

.....

MODULO N. 2**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Egr. Sig.re,
Gent.le Sig.ra,

Presentandosi al centro di ascolto della Diocesi di _____ (delle Diocesi di _____, _____, ...) Lei ha fornito dei dati personali.

La informiamo che tali dati saranno trattati nel rispetto del Decreto Generale della Conferenza Episcopale Italiana “*Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali*” del 24 maggio 2018.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Diocesi di _____, con sede in _____, contattabile via e-mail all’indirizzo privacy@diocesi.xxxxx.it.

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse pastorale della Chiesa Cattolica riconosciuto dalla legge n. 121 del 25 marzo 1985.

I dati da Lei conferiti saranno utilizzati esclusivamente da soggetti autorizzati dalla Diocesi di _____ ed eventualmente anche per l’esercizio dell’attività giurisdizionale della Chiesa stessa.

I dati da Lei conferiti non saranno comunicati a soggetti terzi senza il suo consenso. Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti.

Il mancato conferimento dei suoi dati comporterà l’impossibilità per il centro di ascolto di svolgere le sue funzioni e di accogliere la sua eventuale segnalazione.

I dati che Lei ha fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare le attività per cui sono richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo interesse pastorale della Diocesi o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge civile o canonica.

In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, più specificatamente il diritto di accesso ai dati personali forniti, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.

Tali richieste potranno non essere accolte se ciò è necessario per tutelare l’interesse legittimo del Titolare o per l’esercizio dell’attività giurisdizionale della Chiesa stessa.

Per esercitare i suoi diritti potrà rivolgersi alla Diocesi anche attraverso l’indirizzo e-mail _____

Informativa aggiornata al ____/____/_____

MODULO N. 3**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (____) e residente in _____, via _____, n. _____, in qualità di _____ (segnalante/genitore del minore [dati anagrafici], ...), con la presente, ad ogni effetto di legge canonica,

dichiaro e attesto

di aver ricevuto, letto e compreso l'Informativa sul trattamento dei dati emessa dalla Diocesi di _____ in data _____ e di prestare il mio consenso al trattamento secondo quanto descritto nell'Informativa stessa⁷.

Letto, confermato e sottoscritto

_____, lì _____

Il Dichiarante

La/il Responsabile del centro di ascolto

⁷ Allegare copia dell'Informativa siglata dal dichiarante.

MODULO N. 4**DICHIARAZIONE DEL SEGNALANTE⁸**

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (____) e residente in _____, via _____, n. _____, in qualità di _____ (segnalante/genitore del minore [dati anagrafici], ...), con la presente, ad ogni effetto di legge canonica,

dichiaro e attesto

che prima di presentare la mia segnalazione sono stato/a dettagliatamente e comprensibilmente informato/a, dal/la sig./sig.ra _____ in qualità di _____ (responsabile al centro di ascolto del servizio diocesano/interdiocesano/regionale tutela minori) della Diocesi di _____, relativamente a quanto segue:

- a) I fatti segnalati sono appresi e comunicati al di fuori della confessione sacramentale e quindi non costituiscono oggetto del segreto a cui è tenuto il confessore;
- b) è assicurata la tutela della buona fama e della riservatezza di tutte le persone coinvolte, a qualsiasi titolo, nella vicenda oggetto della segnalazione;
- c) non solo la presentazione della segnalazione in ambito canonico non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di sporgere denuncia innanzi la competente Autorità giudiziaria dello Stato, ma che questa viene anzi incoraggiata;
- d) il fascicolo contenente la segnalazione e tutti gli atti ad essa connessi, custodito in modo tale da garantirne la riservatezza, è soggetto al segreto d'ufficio ai sensi del can. 471, n° 2 del codice di diritto canonico e potrà essere consegnato all'Autorità giudiziaria dello Stato, previa formale richiesta da parte di quest'ultima;
- e) qualora il segnalante dovesse decidere di presentare denuncia alla Autorità giudiziaria dello Stato, la competente Autorità ecclesiastica provvederà, nel rispetto della vigente normativa canonica e civile, a fornire tutta la collaborazione necessaria all'accertamento della verità;
- f) la segnalazione presentata è a disposizione dell'Autorità ecclesiastica per l'esercizio della giurisdizione canonica;
- g) L'Autorità ecclesiastica ha l'obbligo morale di presentare un esposto all'Autorità giudiziaria dello Stato quando nel procedimento canonico avviato in ordine a un presunto abuso sessuale nei confronti di un minore da parte di un chierico, dopo l'espletamento dell'indagine previa, sia accertata la sussistenza della possibilità che il delitto sia avvenuto. Fatto salvo il preminente interesse del minore, l'Autorità ecclesiastica non procederà alla presentazione di tale esposto in caso di espressa opposizione, debitamente documentata e ragionevolmente giustificata, da parte della vittima (se nel frattempo divenuta maggiorenne) ovvero dei suoi genitori o tutori legali (cf *Linee guida*, n. 8.2)⁹.

⁸ Una copia della dichiarazione andrà consegnata al segnalante.

⁹ «8.2 L'autorità ecclesiastica, benché non abbia l'obbligo giuridico di denunciare all'autorità giudiziaria le notizie ricevute di presunti abusi su minori (in quanto non riveste la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio), ogniqualvolta riceva una segnalazione di un presunto abuso sessuale commesso da un chierico, in ambito ecclesiale, nei confronti di un minore di età, informi l'autore della segnalazione e il genitore o il tutore legale della presunta vittima che quanto appreso potrà essere trasmesso, in forma di esposto, alla competente autorità giudiziaria dello Stato. A tal fine l'autorità ecclesiastica richieda all'autore della segnalazione di formalizzare per iscritto la *notitia criminis* portata alla sua attenzione, perché detta comunicazione, in presenza di reato perseguibile per la legge dello Stato, possa costituire la base dell'esposto all'autorità giudiziaria. L'autorità ecclesiastica ha l'obbligo morale di procedere all'inoltro dell'esposto all'autorità civile qualora, dopo il sollecito espletamento dell'indagine previa, sia accertata la sussistenza del *fumus delicti*. L'autorità ecclesiastica non procederà a presentare l'esposto nel caso di espressa opposizione, debitamente documentata e ragionevolmente giustificata, da parte della vittima (se nel frattempo divenuta mag-

h) le false dichiarazioni potranno essere perseguite secondo la normativa canonica e civile.

Letto, confermato e sottoscritto

_____, lì _____

Il Dichiarante

La o il responsabile del centro di ascolto
